



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**Decreto n. 69 - 2019**

**Oggetto:** Regolamento per la salute e la sicurezza sui posti di lavoro della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

*Pubblicato all'Albo in data 2 maggio 2019*

### **IL RETTORE**

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 15 ottobre 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2019;
- **ATTESA** la necessità di procedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

### **DECRETA**

È emanato il Regolamento per la salute e la sicurezza sui posti di lavoro della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, 2 maggio 2019

**IL RETTORE**

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## **REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

Emanato con Decreto del Direttore n. 9 del 01/03/2007  
Modificato con Decreto del Direttore n. 9 del 31.1.2011  
Modificato con Decreto del Rettore n. 69 del  
02/05/2019

### **Art. 1: Campo di applicazione**

1. Oggetto di questo regolamento sono le misure per la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro della Scuola Universitaria di Superiore IUSS, in seguito denominato Scuola.
2. Per lavoratori della Scuola, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono i dipendenti della Scuola stessa e gli studenti di ogni ordine e grado che frequentano laboratori didattici nell'ambito dei corsi delle Scuole attivate dalla Scuola, fatti salvi gli studenti regolarmente immatricolati presso l'Università degli Studi di Pavia e quelli che svolgono attività di dottorato e di tirocinio formativo presso altro ente. Per questi ultimi l'ambito di applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è disciplinato da apposite convenzioni.

### **Art. 2: Datore di lavoro**

1. In virtù del decreto del Direttore dell'Istituto n. 7 del 21.1.2011 il Direttore Generale svolge le funzioni di datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/2008.
2. Il Datore di lavoro ha poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei Responsabili delle strutture e del personale della Scuola.
3. Al Datore di lavoro spetta l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei Responsabili delle strutture e del personale della Scuola.
4. Il Datore di lavoro:
  - a. nomina gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile del medesimo - di seguito denominato Responsabile del Servizio -, ai sensi degli artt. 17 e 31 del D.Lgs. 81/2008 e del seguente art. 8 del presente Regolamento;
  - b. nomina il Medico competente, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lette. a) del D.Lgs.81/2008;
  - c. designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
  - d. nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge previsti all'art. 31 comma 3 del D.Lgs 81/2008;
  - e. elabora il documento di cui agli artt. 17 , 28, 29 del D.Lgs. D.Lgs. 81/2008, avvalendosi della collaborazione con il Responsabile del Servizio, il Medico competente, i Responsabili delle strutture, i Docenti e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell'ambito delle loro attribuzioni;
  - f. aggiorna, in occasione di modifiche delle attività, significative ai fini della sicurezza e della salute degli operatori, il documento di cui all'art. 29 comma 3;
  - g. emana le normative di esecuzione e le ulteriori disposizioni attuative, anche su proposta del Responsabile del Servizio;
  - h. vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure di tutela contenute nel documento di cui alla precedente lettera f);
  - i. vigila sulle attività di formazione ed informazione del personale della Scuola, dei Direttori delle Scuole e dei docenti incaricati delle lezioni;
  - j. vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con la Scuola, vengano espressamente definite le misure previste per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori della Scuola, così come indicato nel successivo articolo 4,3° comma del presente Regolamento.
5. Il Datore di lavoro, ai fini dell'esercizio delle suddette funzioni, si avvale della Struttura Amministrativa della Scuola e del Servizio di Prevenzione e Protezione, al quale può anche affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna.

### **Art. 3: Deleghe**

1. Il Datore di lavoro, con apposito provvedimento può delegare, a uno o a più soggetti che ne abbiano i requisiti, i compiti che in base al D.Lgs. 81/2008 risultano trasferibili, ed in particolare l'attuazione delle misure generali di tutela previste dagli artt. 15 e 18 comma 1 del medesimo decreto.
2. I delegati, nell'ambito ciascuno delle rispettive attribuzioni e competenze:
  - a. rispondono della corretta gestione delle misure di tutela per garantire la sicurezza e la salute di tutti coloro che operano per conto della Scuola nell'ambito delle attività e dei corsi attivati, ivi compresi gli allievi frequentanti i laboratori didattici, di ricerca o diservizio;
  - b. hanno il compito di vigilare sul rispetto di quanto convenuto tra la Scuola e l'Ente ospitante le attività e i corsi, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; a tal fine si avvalgono del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, al quale segnalano eventuali situazioni di non conformità e/o di pericolo;
  - c. per l'adempimento dei compiti loro spettanti ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, in relazione alle attività e ai corsi posti in essere, dispongono dei fondi stanziati dalla Scuola, emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici ed hanno il potere di diffida;
  - d. forniscono al Datore di lavoro le informazioni sui processi e sui rischi connessi alle attività svolte nell'ambito delle strutture e dei corsi attivati, affinché possa essere elaborato ed aggiornato, in occasione di modifiche dell'attività stessa in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera f) dell'art. 2, 4° comma del presente Regolamento;
  - e. predispongono le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere, ivi compresa l'attività di formazione e informazione generale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ad esclusione della attività a carico dei Responsabili degli Enti ospitanti;
  - f. coordinano l'attività dei docenti, di cui all'art. 5 del presente Regolamento e vigilano sul corretto adempimento degli obblighi e delle misure di prevenzione e protezione posti a carico di questi ultimi;
  - g. comunicano immediatamente eventuali infortuni accaduti nell'ambito delle attività e dei corsi al Datore di lavoro, che provvederà alla loro denuncia, ove necessario, presso gli organi competenti e all'iscrizione nel registro infortuni;
  - h. segnalano al Datore di lavoro gli incidenti accaduti nell'ambito delle attività e dei corsi, affinché questo possa procedere, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, alla loro valutazione e a loro fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
  - i. segnalano al Datore di lavoro le inosservanze da parte dei lavoratori, perché questo assuma i provvedimenti disciplinari del caso.

### **Art. 4: Enti ospitanti**

1. Gli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, in seguito definiti Enti ospitanti, devono attivarsi al fine di garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di coloro che vi operano per conto della Scuola, studenti compresi.
2. Il datore di lavoro della Scuola e degli Enti ospitanti sono tenuti a coordinarsi, ai sensi dell'art. 10 D.M. 363/98, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ivi comprese quelle per la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, degli allievi frequentanti le attività didattiche e di stage.
3. Gli studenti della Scuola operanti presso gli Enti ospitanti sono equiparati ai lavoratori di detti Enti, esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Essi devono attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti stessi, fornendo la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

4. Il Datore di lavoro direttamente o attraverso i suoi delegati, così come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, qualora ritengano sussistere presso i luoghi di lavoro degli Enti ospitanti situazioni di rischio o comunque pregiudizievoli per lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica o di stage, sono tenuti a darne immediata comunicazione al titolare dell'Ente ospitante, che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti. In caso di pericolo grave per la salute dei lavoratori, il Datore di lavoro può decidere l'interruzione dell'attività, dandone immediata comunicazione al titolare dell'Ente ospitante.

#### **Art. 5: Docenti**

1. Per Docente si intende il Responsabile delle attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte nell'ambito dei corsi attivati; può essere:
  - a) il soggetto incaricato dalla Scuola della organizzazione e conduzione delle lezioni teoriche e/o pratiche previste nei corsi attivati;
  - b) il responsabile del tirocinio presso sedi esterne.
2. Il Docente, nell'ambito delle proprie funzioni, deve coordinarsi con la struttura amministrativa ai fini della predisposizione ed attuazione delle misure di tutela necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche; a tal fine può richiedere al Servizio di Prevenzione e Protezione il necessario supporto tecnico consultivo.
3. Nello svolgimento della propria attività, il Docente deve interrompere la stessa, qualora la situazione comporti un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.
4. Il Docente, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  - a) fornire al Datore di lavoro ovvero ai suoi delegati le informazioni richieste sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
  - b) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al delegato di riferimento e al Responsabile dell'Ente ospitante, ove si svolge l'attività stessa;
  - c) elaborare corrette procedure operative, informando e formando sulle medesime tutti i propri collaboratori, nonché gli allievi dei corsi;
  - d) fornire ovvero assicurarsi che siano forniti ai propri collaboratori e agli allievi i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali;
  - e) rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti;
  - f) collaborare con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività didattica svolta, ai fini della valutazione dei rischi;
  - g) osservare le normative vigenti presso l'Ente ospitante e chiederne il rispetto ai propri collaboratori e agli allievi;
  - h) attivarsi per attuare quanto disposto dal DM 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici;
  - i) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori e degli allievi, segnalando al delegato della Scuola del corso di riferimento ogni inosservanza, al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 6: Compiti della Struttura Amministrativa**

1. Ai fini delle presenti disposizioni, alla Struttura Amministrativa spettano i compiti seguenti:
  - a) gestione amministrativa della documentazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, comprese le cartelle di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
  - b) conservazione ed aggiornamento del registro infortuni, art. 18 comma r) ed aa), e comma 1-bis D.Lgs. 81/2008;

- c) predisposizione delle denunce di infortunio e delle polizze assicurative per il personale a vario titolo afferente alla Scuola.

#### **Art. 7: Servizio di prevenzione e protezione**

1. Il Servizio di prevenzione e protezione della Scuola -denominato Servizio-, previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2008, è costituito da:
  - a) Responsabile del Servizio, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08, designato dal Datore di lavoro, anche attraverso specifico contratto;
  - b) Addetti al Servizio, individuati dal Datore di Lavoro, sentito il Responsabile del Servizio ed in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08.
2. Al Servizio spettano i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e quelli indicati nel presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti può attribuire mansioni specifiche agli Addetti al Servizio.
4. Il Responsabile del Servizio può proporre al Datore di Lavoro di emanare normative di esecuzione e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

#### **Art. 8: Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza**

1. Le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs 81/08, sono elette a suffragio diretto tra il personale di ruolo della Scuola.

#### **Art. 9: Provvedimenti disciplinari**

1. Qualora siano accertate violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento o negli atti che ne derivano e a quanto previsto a carico dei lavoratori dalla normativa vigente, impregiudicata l'applicazione delle norme penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

#### **Art. 10: Disposizioni finali**

1. Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate al Direttore Generale, ai Responsabili delle strutture, al Coordinatore dei corsi di dottorato, ai Direttori dei Centri di formazione, ai Docenti, ai professionisti eventualmente incaricati e a tutto il personale della Scuola.
2. Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente Regolamento.

## **INDICE**

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Datore di lavoro

Art. 3 Deleghe

Art. 4 Enti ospitanti

Art. 5 Docenti

Art. 6 Compiti della Struttura Amministrativa

Art. 7 Servizio di prevenzione e protezione

Art. 8 Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Art. 9 Provvedimenti disciplinari

Art. 10 Disposizioni finali